



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

# Comunicato Ufficiale n. 30/GST del 12 marzo 2025

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

#### GARE DEL 2/ 3/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 2/ 3/2025 GRUMESE CALCIO - NAPOLI INDEPENDENT FC**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società Napoli Independent FC, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la società ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ACD Grumese Calcio, per avere quest'ultima impiegato nella partita del 2.03.2025 una calciatrice, Irene Bottaro (12.09.2005), in posizione irregolare. Nello specifico, la società ricorrente asseriva che la calciatrice Irene Bottaro fosse in posizione irregolare per non avere scontato le 12 giornate di squalifica comminateli con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024, giornate di squalifica poi confermate anche dalla Corte Sportiva d'Appello con Comunicato Ufficiale n. 9/CSAT del 18 novembre 2024. Inoltre, la ricorrente paventava incongruenze anche con riferimento al tesseramento della calciatrice Bottaro in favore della società ACD Grumese Calcio.

Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ come confermato dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND Bottaro Irene risulta tesserata per la società ACD Grumese Calcio a far data dal 18.12.2024 e, pertanto, questa prima doglianza deve essere respinta; ^ per quanto concerne poi le 12 giornate di squalifica comminate con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024 sopra citato, a parere di questo giudice, la calciatrice Bottaro ha scontato completamente la sanzione irrogatale. Infatti, successivamente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024 Bottaro Irene non disputava le seguenti gare: ^ 1) del 10.11.2024 (4 giornata di andata) Futura Ischia - Virtus Volla; ^ 2) del 17.11.2024 (5 giornata di andata) Academy Abatese 2021 - Futura Ischia; ^ 3) del 24.11.2024 (6 giornata di andata) Real Sud - Futura Ischia; ^ 4) dell'1.12.2024 (7 giornata di andata) Invictus S. Antonio Abate - ^ 5) del 14.12.2024 (9 giornata di andata) Napoli Independent FC - Futura Ischia. La gara veniva sospesa al min. 3' del secondo tempo di gioco per impraticabilità del TDG e ripresa in data 15.01.2025.

In data 18.12.2024, la calciatrice Bottaro Irene si trasferiva dalla società Futura Ischia alla società ACD Grumese Calcio con la quale continuava a scontare la lunga squalifica irrogatale con il Comunicato Ufficiale n. 16/CF del 31.10.2024. In particolare, la Bottaro non prendeva parte: ^ 6) alla gara del 28.12.2024 (10 giornata di andata) Real Sud - ACD Grumese Calcio; ^ 7) alla gara del 12.01.2025 (11 giornata di andata) ACD Grumese Calcio - LMM Montemiletto; ^ 8) la gara del 19.01.2025 (1 giornata di ritorno) ACD Grumese Calcio - Pegaso; ^ 9) la gara del 29.01.2025 (2 giornata di ritorno) Caserta Calcio Femminile - ACD Grumese Calcio; ^ 10) la gara del 9.02.2025 (3 giornata di ritorno) Futura Ischia - ACD Grumese Calcio; ^ 11) la gara del 16.02.2025 (4 giornata di ritorno) ACD Grumese Calcio - Academy Abatese 2021; ^ 12) la gara del 23.02.2025 (5 giornata di ritorno) Invictus Sant'Antonio Abate - ACD Grumese Calcio.

Infine, partecipava, alla gara del 2.03.2025, oggetto del presente ricorso tra la società ACD Grumese Calcio e la società Napoli Independent FC, subentrando ad una compagna di squadra al min. 22' del secondo tempo di gioco. Come dimostrato con il lungo excursus sopra riportato la calciatrice Bottaro Irene scontava completamente le 12 giornate di squalifica irrogatele. Infatti, anche la partita disputatasi in data 14.12.2024 fra la società Napoli Independent FC e la società Futura Ischia, gara sospesa per impraticabilità del TDG, e poi ripresa in data 15.01.2025, deve considerarsi ai fini dello "sconto" di una giornata di sanzione. Alla data del 14.12.2024, correttamente, la società Futura Ischia non schierava fra le calciatrici che prendevano parte

alla gara la Bottaro Irene. A parere di questo giudice, a nulla rileva la circostanza che la partita del 14.12.2024 sia stata sospesa e poi ripresa il 15.01.2025. In questo senso soccorre anche il dettato dell'art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che al punto 4, lettera iii) specifica che: "i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;". Pertanto, non essendo stata inserita in distinta alla data del 14.12.2024 la Bottaro Irene scontava in quella data una delle dodici giornate di squalifica comminata. Una diversa interpretazione del dettato normativo porterebbe per assurdo all'applicazione di una ulteriore giornata di squalifica nei confronti della Bottaro.

PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto dalla società Napoli Independent FC e, per l'effetto, confermare il risultato di 3 - 0 in favore della ACD Grumese Calcio acquisito su TDG, rimandando al relativo Comunicato Ufficiale per i provvedimenti disciplinari già adottati.

Dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

### **PREANNUNCIO DI RECLAMO**

#### **Gara del 10/ 3/2025 CITTA DI TORRE DEL GRECO - A.C. TERZIGNO 1964**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società S.C.D.CITTA DI TORRE DEL GRECO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### **GARE DEL 10/ 3/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 10/ 3/2025 CITTA DI TORRE DEL GRECO - A.C. TERZIGNO 1964**

Il GST, avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio trasmesso dalla società Città di Torre del Greco inerente la gara, rilevato che allo stesso non ha fatto seguito rituale reclamo a norma del Comunicato ufficiale n.292 della LND in materia di abbreviazioni dei termini procedurali d'anziché agli organi di Giustizia Sportiva relativo alle ultime quattro giornate di gara; PQM dichiara lo stesso inammissibile e per l'effetto visto gli atti di gara, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per la responsabilità della società Città di Torre Del Greco; PQM in applicazione del combinato disposto art.53 comma 2NOIF e art.10 comma 1 CGS delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Città di Torre Del Greco, la penalizzazione di 1 pt in classifica e l'ammenda di euro 200,00 in considerazione della seconda rinuncia. dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

CITTA DI TORRE DEL GRECO

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

CITTA DI TORRE DEL GRECO 1

#### **AMMENDA**

Euro 200,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

# GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 5/ 3/2025

## DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### Gara del 5/ 3/2025 ACADEMY REAL MADDALONI - AGORA ACADEMY SRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Francesco Zaccaria, visto il preannuncio di reclamo trasmesso dalla società Academy Real Maddaloni, rilevato che a detto preannuncio non si ha fatto seguito il relativo reclamo dichiara lo stesso inammissibile, pertanto letti gli atti ufficiali di gara rileva che la stessa non si è disputata per l'assenza ingiustificata da parte di entrambe le società in intestazione; PQM delibera di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad ambedue delle compagini, di infliggere ad ambedue le compagini la penalizzazione di 1 pt in classifica, l'ammenda di euro 100,00 quale prima rinuncia nei confronti della società Academy Real Maddaloni e l'ammenda di euro 300,00 nei confronti della società Agora Academy in considerazione della terza rinuncia, difatti dalla lettura dei comunicati ufficiali di questo C.R. è emerso che in data 28.11.2024 (C.U.53 LND) nella gara Cellolese Calcio - Agorà Academy veniva effettuata la prima rinuncia, e che per errore meccanografico nel C.U. 80 LND nella gara Aquile Rosanero Caserta - Agora Academy veniva riportata nuovamente la prima rinuncia che deve intendersi quale seconda rinuncia con relativa modifica dell'ammenda di euro 200,00.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### PERDITA DELLA GARA:

AGORA ACADEMY SRL

#### PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

ACADEMY REAL MADDALONI 1  
AGORA ACADEMY SRL 1

#### AMMENDA

Euro 300,00 AGORA ACADEMY SRL  
Euro 100,00 ACADEMY REAL MADDALONI

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 19 marzo 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

**Publicato in NAPOLI il 12 marzo 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**